

li perdette. Intima sotto pena di scomunica di rimettere il canonico e l'abate nelle mani del nunzio il quale punirà quei rei; e annulla la procedura contro questi fatta dalle autorità laiche (v. n. 16 e 19).

Dato e sottoscritto come il n. 16.

1505, Dicembre 11. — V. 1604, Ottobre 8, n. 2.

18. — 1606, Marzo 10. — c. 27 t.^o — Il rettore e i consiglieri di Ragusi al doge (in volgare). Quella repubblica, per deferenza a Venezia, perdonò ai lagostani la ribellione come lo dimostra il n. 2; e pregano sia fatta restituir loro l'isola col castello.

Data a Ragusi.

19. — 1606, Aprile 17. — c. 42 t.^o — Breve di papa Paolo V a tutti i membri del clero degli stati veneti (in volgare). Esposto come in occasione di una lite fra il dottore Francesco Zabarella di Padova e i monaci di Praglia il Senato veneto abbia decretato, il 23 maggio 1602, che mai gli ecclesiastici e luoghi pii degli stati suddetti possano pretendere azione di prelazione nei beni ecclesiastici enfiteutici posseduti da laici nè acquistarne per alcun titolo la proprietà, ma solo il diretto dominio; come, il 10 gennaio 1603, lo stesso Senato abbia vietato l'erezione di chiese, monasteri o simili in tutto lo stato senza permesso della Signoria, e successivamente, il 26 marzo 1605, abbia proibito agli enti ecclesiastici e luoghi pii dello stato l'acquisto di beni stabili senza il predetto permesso; esposti inoltre i due casi della procedura criminale contro il canonico Saraceni e l'abate Brandolino citati nel n. 17; dice tali atti contrari al diritto canonico e all'autorità e libertà della Chiesa, enumerando le pene comminate contro chi li commette. Non avendo poi la Signoria dato ascolto alle benevole esortazioni, il papa, appoggiandosi all'autorità dei concilii e dei suoi predecessori Innocenzo III, Onorio III, Gregorio X, Alessandro IV, Clemente IV, Martino IV, Bonifacio VIII, Bonifacio IX, Martino V ecc., coll'assenso dei cardinali, dichiara nulli i mentovati decreti e procedure della repubblica, e intima al doge e al Senato di revocarli entro 24 giorni dalla pubblicazione del presente in Roma. E se nel detto termine la Signoria non avrà dato notizia della revocazione, con restituzione dei diritti offesi e consegna al nunzio dei due ecclesiastici carcerati, il pontefice dichiara scomunicati il doge, il Senato e tutti i loro fautori, dalla qual pena non possano essere assolti che in punto di morte, o solo dal papa. Se poi scorressero tre giorni dopo i 24 senza che la Signoria facesse atto di resipiscenza, s'intenderanno sottoposte all'interdetto tutte le chiese e luoghi dedicati al culto dei domini veneti, trattine i casi permessi dai canoni per le sole chiese a porte chiuse. Di più il doge, il Senato e i loro aderenti sono privati dei feudi anche personali e dei beni che tengono dalla Chiesa o da ecclesiastici, e di tutti i privilegi e indulti loro concessi dai papi; riservandosi ad ulteriori più severe misure in caso di perduranza. Ordina poi ai destinatari, sotto le più gravi pene, di pubblicare il presente nelle rispettive